

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4625 del 04/09/2017
Oggetto	OGGETTO: Rinnovo concessione di pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole COMUNE: Argenta (Fe) CORSO D'ACQUA: torrente Sillaro sponda destra TITOLARE: Sorgeva soc. coop. agricola CODICE PRATICA N. BO15T0175
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4829 del 04/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo concessione di pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole

COMUNE: Argenta (Fe)

CORSO D'ACQUA: torrente Sillaro sponda destra

TITOLARE: Sorgeva soc. coop. agricola

CODICE PRATICA N. BO15T0175

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico :

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

richiamata la Determinazione dirigenziale n.8173 del 26/08/2009 (prat.n. BO07T0411) con la quale si rilasciava alla Sorgeva Soc. Coop. Agricola con sede legale ad Argenta (Fe) in Via II° Crescenzi n. 1 - C.F. 00195870381 e P.I. 00051320380, in persona del legale rappresentate pro tempore, la concessione demaniale per l'utilizzo di una pertinenza idraulica lungo la sponda destra del Torrente Sillaro in Comune di Argenta - località dal pil. 41 al pil. 43 circa - da utilizzarsi per coltivazioni agricole - area catastalmente identificata al Fg. 174 mapp. 2/p e al Fg. 169 mapp. 24 e 26 per una superficie demaniale a campagna complessiva di Ha 4.52.36;

vista l'istanza presentata dal suddetto concessionario in persona del legale rappresentante Sinigaglia Davide, C.F. SNGDVD65D26H620V, nato a Rovigo il 26/04/1965, acquisita al PG 2015.806246 del 02/11/2015, pratica BO15T0175, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione senza varianti;

preso atto del disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904 consegnato agli atti in data 04/04/2016;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione::

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- dei canoni pregressi per le annualità dal 01/09/2015 al 31/12/2016 per l'importo complessivo di euro 2.427,54;
- del canone 2017 di euro 1.996,90;
- di euro 176,23 ad integrazione del deposito cauzionale già versato a garanzia della Determina n. 8173 del 26/08/2009;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario in data 29/08/2017, assunta agli atti con PGBO.2017.20051 del 29/08/2017;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rinnovare alla Sorgeva Soc. Coop. Agricola con sede legale ad Argenta (Fe) in Via II° Crescenzi n. 1 - C.F. 00195870381 e P.I. 00051320380, in persona del legale rappresentate pro tempore, la concessione demaniale per l'utilizzo di una pertinenza idraulica lungo la sponda destra del Torrente Sillaro in Comune di Argenta - località dal pil. 41 al pil. 43 circa - da utilizzarsi per coltivazioni agricole - area catastalmente identificata al Fg. 174 mapp. 2/p e al Fg. 169 mapp. 24 e 26, per una superficie demaniale a campagna complessiva di Ha 4.52.36, senza varianti;

2) di stabilire che il rinnovo ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2022** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico rilasciato dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904, consegnato agli atti in data

04/04/2016, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

5) di dare atto che il **canone annuale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole**, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 1.996,90 per l'anno 2017 ed è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto in data 10/08/2017 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

6) di dare atto che il concessionario ha corrisposto i canoni pregressi per le annualità 2015 (dal 01/09 al 31/12/2015) e 2016 per l'importo complessivo di euro 2.427,54, versato in data 10/08/2017, a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509 ;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015).

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di dare atto che il deposito cauzionale previsto in ragione di un' annualità del canone ai sensi della L.R. n.7/2004 art.20 comma 11, già versato a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 9621 del 6/09/2010, è stato in-

tegrato per l'importo di euro 176,23 versati in data 10/08/2017 su c.c.p. n. 367409 o mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale, IBAN: IT18C0760102400000000367409;

10)di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

11)di dare atto che **l'imposta di registro è superiore a € 200.00** secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in L./128 del 8/11/2013 e pertanto **andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di concessione** che sarà predisposta in tre copie conformi, di cui una dovrà essere restituita ad ARPAE Unità Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'imposta di registro, ai sensi degli art. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;;

12)di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da:

DITTA: Sorgeva Soc. Coop. Agricola con sede legale ad Argenta (Fe) in Via II° Crescenzi n. 1

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Argenta (Fe) - Corso d'acqua: torrente Sillaro, sponda destra

LOCALITA': dal pil. 41 al pil. 43 circa

COORDINATE CATASTALI: Fg. 174 mapp. 2/p e al Fg. 169 mapp. 24 e 26, superficie demaniale a campagna complessiva di Ha 4.52.36

TIPO DI CONCESSIONE: rinnovo concessione di pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole

PROCEDIMENTO n. B015T0175, su istanza acquisita al PGB0. 2015.806246 del 02/11/2015

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2022. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare

il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati . Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni

normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche indicate nel Disciplinare redatto dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna, agli atti del procedimento e di seguito riportate:

1. Dal piede a campagna dell'argine dx del torrente Sillaro dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto larga almeno quattro metri.
2. La fascia di rispetto di cui sopra dovrà essere mantenuta a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.
3. E' vietato al concessionario qualunque lavoro tendente ad alterare lo stato altimetrico del piano di campagna senza chiederne la preventiva autorizzazione all'Amministrazione concedente.
4. E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
5. Il concessionario non potrà impedire od ostacolare il passaggio di mezzi operativi nella fascia di rispetto di cui al punto 1) per lo sfalcio dell'arginatura del corso d'acqua.
6. L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
7. L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando

fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

8. Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. La superficie concessionata, limitatamente alla fascia di rispetto di cui al punto 1), potrà essere percorsa da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.